



COMUNE DI GRAGNANO

(Città Metropolitanadi Napoli)

V SETTORE LAVORI PUBBLICI

pec. lavoripubblici@pec.comune.gragnano.na.it

OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE, AI SENSI DELL'ART 42 bis DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 ALLA LUCE DELLA SENTENZA N° 3958/2019 RESA DAL TAR CAMPANIA DI NAPOLI TRA I SIGNORI ZENOBIO DI FUSCO/COMUNE DI GRAGNANO E LIGUORI PASTIFICIO DAL 1820 S.P.A. a favore del Comune di GRAGNANO (NA) avente sede in GRAGNANO (NA) alla Via V. Veneto n° 15.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- la s.n.c. Pastificio D'Apuzzo Renato e Guido richiedeva al Comune di Gragnano l'assegnazione di un suolo, ricadente nel Piano degli insediamenti produttivi approvato ai sensi dell'art. 27 L. n°865/71 con deliberazione di C.C. n° 35 del 25.08.1980, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 12630 del 03.08.1982;
- detto suolo occorreva per la realizzazione di un opificio industriale per la produzione di paste alimentari;
- in accoglimento della suddetta istanza, il Consiglio Comunale di Gragnano con deliberazione n° 22 del 19.07.1982 assegnava al Pastificio D'apuzzo Renato e Guido un'area costituente il lotto n° 2 del P.I.P., avente un'estensione di mq. 10.955,00;
- con atto di convenzione rep. n° 3237 del 16.03.1984 tra il Comune di Gragnano e s.n.c. Pastificio D'apuzzo Renato e Guido (oggi Liguori Pastificio dal 1820 S.p.A. per avvenuta incorporazione), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., venivano disciplinati i reciproci rapporti relativi alla assegnazione dell'area di cui alla citata deliberazione di Consiglio Comunale;
- con decreto sindacale n. 046, prot. 939 del 22/04/1984, il Sindaco del Comune di Gragnano disponeva l'occupazione d'urgenza finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità del fondo, in proprietà dei Sigg. Zenobio Di Fusco, sito in Gragnano alla via Pantano per una estensione di mq. 890 facente parte del mappale 7 del foglio 9 di complessivi mq. 18.460,00;

- al suddetto decreto sindacale non faceva seguito il decreto di esproprio;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli notificato al Comune di Gragnano ed alla S.p.A. Liguori Pastificio dal 1820 i sigg.ri Zenobio Di Fusco Antonio, Pasquale, Annamaria, Mario e Concetta chiedevano l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità del sopra citato decreto sindacale n. 046, prot. 939 del 22/04/1984, per mancata adozione, nel periodo di vigenza dell'occupazione legittima, del decreto di esproprio e, conseguentemente, per la declaratoria dell'illegittimità dell'occupazione, apprensione e detenzione di detto fondo a far data dal 06/08/1984, fondo mai più rilasciato nonostante non fosse, poi, stato emanato il decreto di esproprio nel periodo di vigenza della occupazione legittima, e chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti ed altro;
- nel giudizio, recante n. 4165/2012 R.G., si costituivano con comparsa di costituzione e risposta sia il Comune di Gragnano sia la "S.p.A. Liguori Pastificio dal 1820" incorporante per fusione la "S.p.A. Pastificio D'Apuzzo", impugnando entrambi il contenuto del ricorso introduttivo ed ogni avverso dedotto ed eccependo l'irricevibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso;
- con sentenza n. 3958/2019 Reg. Prov. Coll. del 16/04/2019, depositata il 17/07/2019, la V Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli accoglieva il ricorso sia pure limitatamente alla posizione di Zenobio Di Fusco Antonio ed in relazione alla sola domanda di accertamento della sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza n. 046, prot. 939 del 22/04/1984 finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità del fondo sito in Gragnano (NA) alla Via Pantano per una estensione di mq. 890 facente parte del mappale 7 del foglio 9 di complessivi mq. 18.460, dichiarandolo inammissibile in relazione agli altri ricorrenti ed inammissibile anche in relazione alla posizione di Zenobio Di Fusco Antonio in relazione alle domande risarcitorie; con compensazione delle spese di lite;
- avverso detta sentenza sia il Comune di Gragnano che la S.p.A. Liguori Pastificio dal 1820 hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, i cui giudizi, rispettivamente R.G. n° 9669/2019 e R.G. n. 9823/2019 sono tuttora pendenti;
- nella motivazione della sentenza n° 3958/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli, tra l'altro, puntualizza: <<2.3 Quando il proprietario a tutela del suo diritto, chiede il risarcimento del danno (con la domanda di restituzione e di riduzione in pristino, ovvero per equivalente), il giudice amministrativo deve pertanto qualificare la domanda alla luce della disciplina sostanziale e processuale e rilevare quali siano le alternative poste dal legislatore, cui l'Amministrazione dovrà conformare il proprio operato. Ai sensi dell'art. 42 bis e in assenza di un

accordo, le uniche alternative possibili per l'Amministrazione, per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, sono dunque rappresentate dalla restituzione del bene al proprietario ovvero dalla emanazione del provvedimento di acquisizione. Resta in ogni caso impregiudicata l'area della discrezionalità amministrativa poiché, se è indubbio che l'Amministrazione per effetto della pronuncia del giudice deve ripristinare la legalità, essa resta titolare del potere di scelta - "valutati gli interessi in conflitto" - tra la restituzione del bene e l'acquisizione dello stesso ai sensi dell'art. 42 bis (fermo restando che una scelta manifestamente irrazionale di non emanare il provvedimento di acquisizione, comportando l'obbligo di demolire le opere realizzate con denaro della collettività, implicherebbe la conseguente responsabilità devoluta alla cognizione della Corte dei Conti). 23 Ciò posto, nell'ipotesi di specie, è da ritenersi indubbio che l'occupazione sia divenuta illegittima a decorrere dalla scadenza del termine quinquennale dall'immissione in possesso - immissione avvenuta in data 6 agosto 1984 - essendosi venuto a configurare da tale data un illecito permanente da parte del Comune di Gragnano. 24. Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso, va accolto nel senso in precedenza indicato in favore del solo ricorrente Zenobio di Fusco Antonio, con conseguente accertamento della sopravvenuta inefficacia del decreto d'occupazione d'urgenza n. 046, prot. 939, del 22.04.1984 e conseguentemente dell'illegittimità dell'occupazione del cespite di cui è causa a far data dal 6 agosto 1989, non avendo il Comune, cui spettava portare a termine il procedimento di esproprio, provveduto ad adottare il relativo decreto nei termini di legge. Va precisato che nonostante parte ricorrente non abbia formulato la relativa domanda, a detta declaratoria consegue ex lege, alla luce di quanto in precedenza indicato, l'obbligo della Liguori Pastificio Dal 1820 S.p.A., indubbia fruitrice dell'area de qua, di provvedere alla restituzione del bene, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, salvo che il Comune non intenda procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 42-bis D.P.R. 327/2001, avuto riguardo al disposto del comma 5 del medesimo art. 42 bis secondo cui "Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene".>>>;

- il Comune di Gragnano, nella pendenza del giudizio, anche alla luce dell'impianto motivazionale, sopra riportato, condividendo la circostanza sottolineata dal T.A.R. che la demolizione delle opere

concreterebbe una “scelta manifestamente irrazionale”, con Delibera di Giunta Municipale n. 309 del 18/12/2019 stabiliva quanto segue:

1. di avviare il procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001, in relazione alla procedura espropriativa di cui in premessa;
 2. di demandare al Responsabile del Settore LL.PP. gli adempimenti consequenziali, ivi inclusi la comunicazione ex art. 7 della L. 241/90 e l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, con il calcolo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto;
- con nota prot. 30265 del 19/12/2019, il Responsabile del Settore LL.PP. procedeva alla comunicazione dell'avvio del procedimento alle parti interessate, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90;
- si è proceduto alla stima dell' indennità acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42bis del DPR 327/01, in favore dei sig.ri Zenobio Di Fusco, quantificata in **€ 101.352,80**, come di seguito riportato:

Superficie (mq)	Valore Terreno (€/mq) devalutato al 08/1984	Valore Terreno Totale (€)
890	41,88	37.273,20
INDENNITA' PER PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE (20% del valore venale)		€ 7.454,64
INTERESSE 5% SUL VALORE VENALE DEL BENE (dal 07/08/1989 ad oggi)		€ 56.624,96
TOTALE EURO		€ 101.352,80

- con Delibera di C.C. n. 93 del 28-12-2019 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194 comma 1 del d. lgs. 267/00, la legittimità del debito fuori bilancio del suddetto importo di € 101.352,80;

- con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2020 ha deciso di procedere all'acquisizione sanante per i motivi che seguono:

- La giurisprudenza ha ripetutamente statuito che l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica non farebbe venire meno l'obbligo dell'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso in quanto un mero fatto non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, restando inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'Amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.

- Nel caso che occupa, la costruzione dello stabilimento industriale sul lotto assegnato nell'ambito dell'area P.I.P. è stata effettivamente realizzata illo tempore, per cui la restituzione dell'area ai proprietari sigg. "germani Zenobio Di Fusco" dovrebbe essere preceduta dalla riduzione in pristino mediante abbattimento dei corpi di fabbrica costituenti parte dell'insediamento produttivo, tuttora in esercizio e destinato dalla società "Liquori Pastificio dal 1820" alla produzione di pasta alimentare secca, tra l'altro tutelata dal marchio I.G.P. "Pasta di Gragnano" unico in Europa per tale tipologia di prodotto.

- lo speciale procedimento acquisitivo di cui all'articolo 42-bis del citato D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, rinnovandone comunque la valutazione di attualità e prevalenza che, nella fattispecie, ricorrono incontrovertibilmente alla luce dei suesposti motivi;

Accertata quindi la prevalenza dell'interesse pubblico alla permanenza dell'opera realizzata sulla predetta area rispetto ai contrapposti interessi privati, riconducibili a meri aspetti economici, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione delle aree di cui trattasi per scopi di pubblica utilità, individuati nell'attuazione del P.I.P. attraverso la realizzazione del complesso produttivo previsto sul lotto n.2, il Consiglio Comunale disponeva

- *"di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa e nella allegata relazione istruttoria parte integrante e sostanziale del presente atto, la sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e per l'effetto, **dichiarare l'acquisizione sanante dell'area di mq 890,00**, già ricompresa nell'ambito del "lotto n. 2" del P.I.P. assegnato con delibera di C.C. n. 22 del 19.07.1982, facente parte, all'atto dell'emissione del decreto sindacale di occupazione d'urgenza n. 46 del 22/04/1984, della p.lla 7 del foglio 9, ad oggi individuata catastalmente al foglio 9 p.lle 494 (mq 63,00) e 518 (mq 102,00), nonché dall'area su cui insiste il sub 13 della p.lla 375 (mq 725,00) del medesimo foglio, di proprietà dei seguenti sigg.:*

- **ZENOBIO DI FUSCO ANTONIO**, nato a Gragnano il 02/04/1927 - **quota: 250,00 millesimi** (1/4 dell'intero);

- **ZENOBIO DI FUSCO PASQUALE**, nato a Piano di Sorrento il 15/12/1962 – **quota: 125,00 millesimi** (1/8 dell'intero);

- **ZENOBIO DI FUSCO ANNAMARIA** nata a Vico Equense il 14/05/1969 – **quota: 125,00 millesimi** (1/8 dell'intero);

- **D'ANTUONO MASSIMO** nato a Piano di Sorrento l'11/04/1967– **quota: 83,33 millesimi** (1/3 di 1/4 dell'intero);

- **D'ANTUONO DONATELLA** nata a Vico Equense il 12/01/1974 – **quota: 83,33 millesimi** (1/3 di 1/4 dell'intero);

- **D'ANTUONO RENATO** nato a Castellamare di Stabia il 14/09/1968 – **quota: 83,33 millesimi** (1/3 di 1/4 dell'intero);

- **ZENOBIO DI FUSCO ELVIRA** nata a Napoli l'8/07/1958 – **quota: 62,50 millesimi** (1/4 di 1/4 dell'intero);

- **ZENOBIO DI FUSCO PASQUALE** nato a Napoli il 22/01/1961 – **quota: 62,50 millesimi** (1/4 di 1/4 dell'intero);

- **ZENOBIO DI FUSCO ALDO** nato a Napoli il 14/06/1965 – **quota: 62,50 millesimi** (1/4 di 1/4 dell'intero);

- **ZENOBIO DI FUSCO UGO** nato a Napoli il 28/11/1969 – **quota: 62,50 millesimi** (1/4 di 1/4 dell'intero).

a fronte dell'indennizzo complessivo di € 101.352,80 come da schema che segue, da ripartirsi nelle quote dominicali come sopra individualmente indicate:

<i>Superfici e (mq)</i>	<i>Valore Terreno (€/mq) devalutato al 08/1984</i>	<i>Valore Terreno Totale (€)</i>
890	41,88	37.273,20
<i>INDENNITA'PER PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE (20% del valore venale)</i>		€ 7.454,64
<i>INTERESSE 5% SUL VALORE VENALE DEL BENE (dal 07/08/1989 ad oggi)</i>		€ 56.624,96
TOTALE EURO		€ 101.352,80

- di demandare al Responsabile del Settore LL.PP. i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'emanazione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42bis del DPR 327/01 e la corresponsione della relativa indennità dovuta ai sensi del medesimo articolo;
- di trasmettere il provvedimento di acquisizione, in forma integrale, alla Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001;

- **Ritenuto**, pertanto, per le motivazioni sopra riportate di dare esecuzione a quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 30/06/2020 mediante Decreto di Acquisizione Sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 dell'area sopra riportata del Comune di Gragnano (NA);

Considerato che:

All'atto le consistenze risultano identificate catastalmente come di seguito elencate:

area su cui insiste il sub 13 del mappale 375 del Catasto Fabbricati di mq 725 (ex particella 495)

– all'atto dell'occupazione in ditta

- ZENOBIO DI FUSCO Antonio – ZNB NTN 27D02 E131D – proprietà 200/1000
- LAITANO ELVIRA – LTN LVR 03B41 F735X – usufrutto 333/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Domenico – ZNB DNC 32C31 E131H – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Andrea – ZNB NDR 25D29 E131Q – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Concetta M. R. – ZNB CCT 41C52 G530Y – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Mario – ZNB MRA 37B28 E 131U – proprietà 200/1000

Ad oggi in ditta LIGUORI PASTIFICIO dal 1820 S.p.a. – intestazione da rettificare

foglio 9 mappale 494 del Catasto Terreni di mq 63 – all'atto dell'occupazione in ditta

- ZENOBIO DI FUSCO Antonio – ZNB NTN 27D02 E131D – proprietà 200/1000
- LAITANO ELVIRA – LTN LVR 03B41 F735X – usufrutto 333/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Domenico – ZNB DNC 32C31 E131H – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Andrea – ZNB NDR 25D29 E131Q – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Concetta M. R. – ZNB CCT 41C52 G530Y – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Mario – ZNB MRA 37B28 E 131U – proprietà 200/1000

Allo stato in ditta LIGUORI PASTIFICIO dal 1820 S.p.a. – intestazione da rettificare

foglio 9 mappale 518 del Catasto Terreni di mq 102 – all'atto dell'occupazione e ad oggi in ditta:

- ZENOBIO DI FUSCO Antonio – ZNB NTN 27D02 E131D – proprietà 200/1000
- LAITANO ELVIRA – LTN LVR 03B41 F735X – usufrutto 333/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Domenico – ZNB DNC 32C31 E131H – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Andrea – ZNB NDR 25D29 E131Q – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Concetta M. R. – ZNB CCT 41C52 G530Y – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Mario – ZNB MRA 37B28 E 131U – proprietà 200/1000

Al fine di individuare graficamente la posizione delle particelle interessate dal presente provvedimento, e di evidenziarne la modifica cronologica, si allegano alla presente le seguenti planimetrie:

- ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA LOTTO 2 PIP – in cui si evidenzia “porzione del mappale 7 del foglio 9”;
- ALLEGATO 2 – PLANIMETRIA CATASTALE - in cui si evidenziano le p.lle oggetto della presente;
- ALLEGATO 3 – PLANIMETRIA CATASTALE STATO ATTUALE;
- ALLEGATO 4 – SOVRAPPOSIZIONE TRA LE PLANIMETRIE IN ALLEGATO 2 E 3.

Tutto ciò premesso e considerato ed in esecuzione di quanto disposto della Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 30/06/2020 in merito alla prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato; in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità approvato con DPR 8 giugno 2001, n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II - capo VII – art. 42 bis del citato testo unico,

DECRETA EX ART. 42 BIS DEL DPR n. 327/2001

Art. 1 - È pronunciata a favore del Comune di Gragnano (NA) avente sede in Via V. Veneto, 15 Cod. Fisc. 00646300632, l'acquisizione sanante al patrimonio degli immobili di seguito descritti, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo al Comune medesimo:

a) intera proprietà dell'immobile della superficie reale complessiva di mq. 890 in Catasto Terreni al foglio n. 9 del Comune di Gragnano (NA) – individuata nelle seguenti particelle:

area su cui insiste il sub 13 del mappale 375 del Catasto Fabbricati di mq 725 (ex particella 495) – all'atto dell'occupazione in ditta

- ZENOBIO DI FUSCO Antonio – ZNB NTN 27D02 E131D – proprietà 200/1000
- LAITANO ELVIRA – LTN LVR 03B41 F735X – usufrutto 333/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Domenico – ZNB DNC 32C31 E131H – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Andrea – ZNB NDR 25D29 E131Q – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Concetta M. R. – ZNB CCT 41C52 G530Y – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Mario – ZNB MRA 37B28 E 131U – proprietà 200/1000

Ad oggi in ditta LIGUORI PASTIFICIO dal 1820 S.p.a. – intestazione da rettificare

foglio 9 mappale 494 del Catasto Terreni di mq 63 – all'atto dell'occupazione in ditta

- ZENOBIO DI FUSCO Antonio – ZNB NTN 27D02 E131D – proprietà 200/1000
- LAITANO ELVIRA – LTN LVR 03B41 F735X – usufrutto 333/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Domenico – ZNB DNC 32C31 E131H – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Andrea – ZNB NDR 25D29 E131Q – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Concetta M. R. – ZNB CCT 41C52 G530Y – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Mario – ZNB MRA 37B28 E 131U – proprietà 200/1000

Allo stato in ditta LIGUORI PASTIFICIO dal 1820 S.p.a. – intestazione da rettificare

foglio 9 mappale 518 del Catasto Terreni di mq 102 – all'atto dell'occupazione e ad oggi in ditta:

- ZENOBIO DI FUSCO Antonio – ZNB NTN 27D02 E131D – proprietà 200/1000
- LAITANO ELVIRA – LTN LVR 03B41 F735X – usufrutto 333/1000

- ZENOBIO DI FUSCO Domenico – ZNB DNC 32C31 E131H – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Andrea – ZNB NDR 25D29 E131Q – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Concetta M. R. – ZNB CCT 41C52 G530Y – proprietà 200/1000
- ZENOBIO DI FUSCO Mario – ZNB MRA 37B28 E 131U – proprietà 200/1000

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

Art. 2 – Di dare atto che, al momento dell’emanazione del presente provvedimento, gli aventi diritto sono i seguenti:

- **ZENOBIO DI FUSCO ANTONIO** (C.F. ZNBNTN27D02E131D), nato a Gragnano il 02/04/1927 e residente in Monza alla via Dante Alighieri, n. 7 – **quota di proprietà: 250,00 millesimi;**
- **ZENOBIO DI FUSCO PASQUALE** (C.F. ZBNPQL62T15G568B) nato a Piano di Sorrento il 15/12/1962 e residente in San Giovanni Lupatoto (VR), alla via Mantova n. 11 – **quota di proprietà: 125,00 millesimi;**
- **ZENOBIO DI FUSCO ANNAMARIA** (C.F. ZNB NMR69E54L845W) nata a Vico Equense il 14/05/1969 e residente in San Giovanni Lupatoto (VR), alla via Mantova n. 13 – **quota di proprietà: 125,00 millesimi;**
- **D’ANTUONO MASSIMO** (C.F. DNTMSM67D11G568O) nato a Piano di Sorrento l’11/04/1967 e residente in Sant’Antonio Abate alla via De Luca n. 3 – **quota di proprietà: 83,33 millesimi;**
- **D’ANTUONO DONATELLA** (C.F. DNTDTL74A52L845L) nata a Vico Equense il 12/01/1974 e residente in Salerno alla via R. Wagner n. 28U – **quota di proprietà: 83,33 millesimi;**
- **D’ANTUONO RENATO** (C.F. DNTRNT68P14C129V) nato a Castellammare di Stabia il 14/09/1968 ed ivi residente al viale Europa n. 58 – **quota di proprietà: 83,33 millesimi;**
- **ZENOBIO DI FUSCO ELVIRA** (C.F. ZNB LVR58L48F839O) nata a Napoli l’8/07/1958 e residente in Castellammare di Stabia alla via Nunziatella n. 57 – **quota di proprietà: 62,50 millesimi;**
- **ZENOBIO DI FUSCO PASQUALE** (C.F. ZBNPQL61A22F839K) nato a Napoli il 22/01/1961 e residente in Gragnano alla via Vittorio Veneto n. 124 – **quota di proprietà: 62,50 millesimi;**
- **ZENOBIO DI FUSCO ALDO** (ZNB LDA65H14F839T) nato a Napoli il 14/06/1965 e residente in Gragnano alla via Vittorio Veneto n. 181 – **quota di proprietà: 62,50 millesimi;**
- **ZENOBIO DI FUSCO UGO** (C.F. ZNB GUO69S28F839V) nato a Napoli il 28/11/1969 e residente in Gragnano alla via Vittorio Veneto n. 124 – **quota di proprietà: 62,50 millesimi;**

L’intero importo pari ad **€ 101.352,80** sarà ripartito secondo le quote di proprietà come di seguito indicato:

- ZENOBIO DI FUSCO Antonio – ZNB NTN 27D02 E131D – 250/1000 - **€ 25.338,20**
- ZENOBIO DI FUSCO Pasquale – ZNB PQL 62T15 G568B – 125/1000 - **€ 12.669,10**
- ZENOBIO DI FUSCO Annamaria – ZNB NMR 69E54 L845W – 125/1000 - **€ 12.669,10**
- ZENOBIO DI FUSCO Ugo – ZNB GUO 69S28 F839V – 62,5/1000 - **€ 6.334,55**
- ZENOBIO DI FUSCO Pasquale – ZNB PQL 61°22 F839K – 62,5/1000 - **€ 6.334,55**
- ZENOBIO DI FUSCO Elvira – ZNB LVR 58L48 F839O – 62,5/1000 - **€ 6.334,55**

ZENOBIO DI FUSCO Aldo – ZNB LDA 65H14 F839T – 62,5/1000 - € **6.334,55**

D'ANTUONO Renato – DNT RNT 68P14 C129V – 83,33/1000 - € **8.445,73**

D'ANTUONO Massimo – DNT MSM 67D11 G568O – 83,33/1000 - € **8.445,73**

D'ANTUONO Donatella – DNT DTL 74A52 L845L – 83,33/1000 - € **8.445,73**

Art. 3 – L'indennizzo complessivamente determinato di cui all'art. 2, entro 30 giorni dalla notifica del presente Decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis comma 4 del DPR n. 327/2001, è liquidato e ne è disposto il pagamento, in caso di accettazione, o depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti, in caso di mancata accettazione o decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica, in favore dei suindicati proprietari

Art. 4 – La notifica del presente Decreto ai soggetti indicati all'art. 2 comporta il passaggio del diritto di proprietà in favore del Comune di Gragnano (Na), sotto la condizione sospensiva del pagamento e/o del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme dovute. In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell'acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata, e le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del Decreto.

Art. 5 – Il Comune di Gragnano (NA) provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Registrazione Atti e successiva trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate – Conservatoria dei Registri Immobiliari, oltre alla voltura catastale. Il Conservatore dei Registri Immobiliari viene dispensato dall'iscrizione di ipoteca legale e viene altresì esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6 – Del presente provvedimento di acquisizione il Comune di Gragnano (NA) darà comunicazione, entro 30 giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale, così come previsto dall'art 42 bis, comma 7, del DPR 327/2001.

Art. 7 – Il presente decreto di acquisizione SANANTE, AI SENSI DELL'ART 42 BIS del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, sarà notificato ai proprietari in precedenza richiamati a cura e spese del Comune di Gragnano (NA), nei termini di legge.

Art. 8 – Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Gragnano (NA), nonché per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001.

Art. 9 – Ai sensi dell’art 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 10 – Ai fini della registrazione e trascrizione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali disposte per gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo stesso è stato emesso nell’ambito del procedimento espropriativo sanante inerente la realizzazione di un’opera pubblica. Il Presente Decreto è esente dall’imposta di bollo ai sensi della tabella articolo 22 del DPR 642 del 26/10/1972.

Il presente atto viene notificato in uno alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 30/06/2020 in copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Settore LL.PP.

(arch. Barbara Maio)